

Schema di convenzione
TRA
ENTE PARCHI E BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
COMUNE DI FORNOVO DI TARO
COMUNE DI TERENCEO

per la gestione della Riserva Naturale Prinzera in conformità ai principi e ai contenuti della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i

In questo giornodel mese dell'anno 2013, in Collecchio, Strada Giarola, 11 - 43044, in esecuzione di quanto approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ndel, del Consiglio Comunale di Fornovo di Taro n. ___ del _____ e del Comune di Terenzo n. _____ del _____

PREMESSO

- che con la L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000” la Regione Emilia Romagna detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- che la Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011 prevede:
 - all'art. 3 comma 2 lettera b), che all'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità compete la gestione delle riserve regionali;
 - all'art. 40 comma 6, che “Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito”;
- che la Legge Regionale n° 6/2005 così come modificata dalla Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011 prevede:
 - all'art. 44 comma 2, stabilisce che il soggetto gestore per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo
- che il medesimo articolo al comma 3, prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità possa avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001;
- che il medesimo articolo al comma 4, prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità possa avvalersi anche di Istituzioni scientifiche, Università, Associazioni ambientaliste aventi una rappresentatività a livello regionale, di Enti culturali e altri Enti giuridicamente riconosciuti;

VISTO

- che la Provincia di Parma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 4 del 17 aprile u.s., ha provveduto ad approvare il trasferimento della gestione delle riserve naturali, all'Ente di Gestione per la Fauna e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1249 del 9.09.2013, ha approvato l'atto ricognitivo di cui all'art. 40 della LR 24/2011, con cui si attua il passaggio della gestione delle Riserve all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione provinciale di Parma aveva stipulato con il Comune di Fornovo apposito accordo d'intesa per la gestione della Riserva naturale Prinzerà con delega di alcune funzioni ai sensi dell'art. 44 commi 3 e 4 della L.R. 6/2005, accordo ad oggi scaduto;
- che a seguito di tale delega in data 14/02/1998 (Reg. 16/02/1998 n. 3366 Serie III) il Sindaco del Comune di Fornovo di Taro, a nome e per conto della Riserva Naturale Orientata Monte Prinzerà , stipulò contratto di locazione di alcuni fabbricati in loc. Piantonia – Rocchetta da adibire a sede, centro visite ed accoglienza, con scadenza 01/12/2017;
- che il contratto di locazione summenzionato prevede, all'art. 5 che il conduttore possa cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, a condizione che il nuovo locatario sia soggetto pubblico e non ne faccia uso diverso da quello contrattualmente previsto e che il locatore, previamente informato, non presenti opposizione;
- che in accordo con il Comune di Fornovo, e il Comune di Terenzo l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Occidentale" assume direttamente la gestione della Riserva Prinzerà, tenendosi in capo le funzioni di cui alla L.R. n° 6/2005;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

- L'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale nella persona di:

- Il Comune di Fornovo di Taro nella persona di:

- Il Comune di Terenzo nella persona di:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Finalità istitutive della Riserva:

- a) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica ed ambientale dell'area;
- b) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuovere la riqualificazione ed il restauro,
- c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici,
- d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale,
- e) incentivare, nei terreni agricoli, le tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica,

- f) promuovere interventi di riqualificazione ambientale al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi, promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi,
- g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano,
- h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione.

Art. 2 Funzioni gestionali

1) L'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale provvede all'espletamento delle funzioni previste all'art. 44 della Legge Regionale n° 6/2005 e s.m.i., di seguito indicate:

- vigilanza amministrativa;
- sorveglianza del territorio;
- rilascio del parere di conformità ex art. 48 nei confronti dei piani e dei regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati alla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva;
- rilascio del Nulla Osta ex art. 49 dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva;
- realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- promozione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale;
- esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
- svolgimento di altre funzioni previste dal decreto istitutivo.

2) al fine di garantire una gestione integrata dell'area protetta e del territorio circostante, il Comune di Fornovo cede in comodato d'uso gratuito i terreni e le strutture di proprietà situate all'interno della Riserva Prinzero, meglio identificati all'all. 1.a.

Il Comune di Fornovo di Taro si obbliga inoltre a comunicare al locatore la cessione del contratto di locazione di alcuni fabbricati in loc. Piantonia – Rocchetta da adibire a sede, centro visite ed accoglienza, avvenuta a far data dalla stipula della presente convenzione.

3) al fine di garantire una gestione integrata dell'area protetta e del territorio circostante, il Comune di Terenzo cede in comodato d'uso gratuito i terreni e le strutture di proprietà situate all'interno della Riserva Prinzero, meglio identificati all'all. 1.b.

Art. 3 Beni della Riserva

Il patrimonio della Riserva è costituito da beni mobili, immobili e diritti acquisiti, funzionali alla gestione della Riserva. Questi, così come riportati nell'Allegato 1 - Beni immobili e nell'Allegato 2 - Beni mobili, vengono messi in disponibilità dal Comune di Fornovo e Terenzo mediante il presente accordo.

I beni, riportati in Allegato 2 alla presente, inventariati e segnalati da apposito contrassegno sono concessi in uso a titolo gratuito all'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale che ne assicura l'adeguato mantenimento, provvedendo alle relative spese a valere sui fondi del bilancio corrente della Riserva.

I Comuni mettono inoltre a disposizione dell'Ente di Gestione i terreni di proprietà per l'eventuale realizzazione di interventi o opere di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, preventivamente condivisi con le Amministrazioni comunali.

Art. 4 Personale della Riserva

Il corretto svolgimento delle funzioni operative inerenti i settori Pianificazione, Programmazione e Gestione della Riserva è garantito dal personale dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale.

Per l'attuazione di attività e progetti specifici, qualora sussistano i presupposti tecnici ed economici, l'Ente Parchi potrà inoltre avvalersi di collaborazioni esterne all'ente, nelle forme consentite dalle norme vigenti e nei limiti delle disponibilità offerte dai fondi di bilancio corrente annuale della Riserva; Il personale incaricato avrà libero accesso a locali e strumenti messi in disponibilità dalla Riserva, dall'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale e dagli altri Enti che sottoscrivono il presente Accordo.

Art. 5 Costi di Gestione e Finanziamento

Dall'anno 2013 la composizione del bilancio annuale e pluriennale della Riserva è a carico dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale.

Le entrate della Riserva sono costituite da

- contributi annui di Regione, Comuni
- contributi straordinari di Regione, Provincia, Comuni, altri soggetti
- proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie
- introiti derivanti dalla vendita di beni e/o servizi da parte della Riserva
- eventuali ulteriori proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore della Riserva

Le spese della Riserva sono costituite da

- Spese correnti (compreso personale)
- Spese per investimenti

Spese correnti

La spesa corrente per la gestione della Riserva è inserita dall'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale nei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria (bilancio Annuale di Previsione, Programma triennale e Relazione previsionale e programmatica) ed è a carico di:

- Quota annuale per la gestione della Riserva, trasferita dalla Regione Emilia-Romagna all'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale;
- Quota annuale trasferita dal Comune di Fornovo e Terenzo all'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, ad integrazione del contributo della Regione per la copertura delle spese necessarie alla corretta gestione delle strutture di cui al punto 2 e 3 dell'art. 2 del presente convenzione, oltre alla realizzazione di iniziative promozionali ed educative da concordare con le amministrazioni, il cui importo sarà concordato annualmente con le Amministrazioni Comunali e che per l'anno 2014 sarà pari a €. 3.000,00 per il Comune di Fornovo di Taro ed €.2.000,00 per il Comune di Terenzo.

L'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale provvederà alla contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Spese per investimenti

Contenuti e modalità di progettazione e realizzazione di interventi ed opere finanziati in parte investimenti saranno concordate, volta per volta, tra Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale ed Enti territorialmente coinvolti.

All'approvazione delle relative spese si provvederà di volta in volta mediante l'accertamento al bilancio dell'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale di quote di partecipazione a carico di soggetti cofinanziatori (Regione Emilia-Romagna, Enti sottoscrittori della presente convenzione, altri).

Art. 6 Validità della Convenzione

La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015 e può essere rinnovata solo per iscritto mediante sottoscrizione di altra idonea convenzione da parte dei soggetti muniti dei relativi poteri.

Art. 7 Registrazione

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

Articolo 8 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche) si da atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

Collecchio, li _____

Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale

Comune di Fornovo di Taro

Comune di Terenzo

- Allegato 1a: Beni immobili di proprietà del Comune di Fornovo di Taro
- Allegato 2a: Beni mobili di proprietà del Comune di Fornovo di Taro
- Allegato 1b: Beni immobili di proprietà del Comune di Terenzo
- Allegato 2b: Beni mobili di proprietà del Comune di Terenzo